

titolo 2° della legge, n° 800, per l'istituzione della Corte dei conti del regno d'Italia.

Se ne dà lettura:

« Il miglior freno agli abusi che possono accadere nell'amministrazione della pecunia pubblica è una controllazione severa, giusta e indipendente.

« A questo si è provveduto con la Corte dei conti e con la legge che la creò.

« Se non che la medesima legge diviene illusoria per la facoltà riservata ai ministri di costringerla alla registrazione e al corso dei fatti decreti ogni qualvolta, dopo un rifiuto della Corte, in Consiglio di ministri si decida che l'atto o decreto debba aver esecuzione.

« Di questa latitudine data ai ministri dalla legge è ormai a tutti palese quale uso si sia fatto.

« A porvi riparo il sottoscritto propone alla Camera il seguente schema di legge:

« 1° La Corte dei conti ricuserà il suo *visto* con deliberazione motivata, a qualunque atto o decreto dei ministri che sia contrario alle leggi ed ai regolamenti dello Stato;

« 2° La deliberazione sarà trasmessa dal presidente della Corte dei conti al ministro cui spetta;

« 3° Se il ministro persisterà, sarà presa in esame in Consiglio dei ministri; qualora esso risolva che l'atto o decreto debba aver corso, la Corte dei conti delibererà nuovamente.

« Se la Corte non riconoscerà cessata la ragione del rifiuto, l'atto o il decreto non sarà registrato, nè il ministro potrà dargli corso senza previa approvazione del Parlamento.

« Gli articoli 14 e 18 del titolo 2° della legge, n° 800 per l'istituzione della Corte dei conti del regno d'Italia 14 agosto 1862 sono soppressi. Gli articoli di cui si propone la soppressione sono scritti in questi termini:

« Art. 14. Ove la Corte riconosca contrario alle leggi od ai regolamenti alcuno degli atti o decreti che le vengono presentati, ricuserà il suo *visto* con deliberazione motivata.

« La deliberazione sarà trasmessa dal presidente al ministro cui spetta, e, quando questo persista, sarà presa in esame dal Consiglio dei ministri.

« Se esso risolverà che l'atto o decreto debba aver corso, la Corte sarà chiamata a deliberare, e qualora la medesima non riconosca cessata la ragione del rifiuto, ne ordinerà la registrazione e vi apporrà il *visto con riserva*.

« Art. 18. La Corte in gennaio di ogni anno comunica agli uffizi di Presidenza del Senato e della Camera dei deputati l'elenco delle registrazioni eseguite *con riserva*, accompagnato dalle deliberazioni relative. »

Prego il deputato Spasiano d'indicare quando intenda di svilupparla.

SPASIANO. Lascio che la Camera designi essa il giorno.

ROMANO GIUSEPPE. Essendovi un progetto di legge sulla contabilità dello Stato, crederei che quest'utile proposta dell'onorevole Spasiano potrebbe riunirsi e discutersi con quella legge.

PRESIDENTE. Questo progetto essendo stato ammesso alla lettura, il regolamento prescrive che il proponente debba svolgerlo. Dopo svolto vedrà la Camera se sia il caso di mandarlo alla Commissione di quel progetto.

ROMANO GIUSEPPE. Se il proponente tiene a svolgerlo ora, io non mi vi oppongo, perchè ripeto che lo credo utile.

PRESIDENTE. Si metterà all'ordine del giorno appena si potrà.

(Il deputato Mezzanotte presta giuramento.)

Il deputato Marolda ha la parola.

MAROLDA-PETILLI. Prego la Camera a dichiarare d'urgenza le petizioni 10,886 e 10,887.

(Sono dichiarate d'urgenza.)

SICCARDI. Pregherei la Camera a voler prendere in considerazione la petizione degli studenti del secondo anno di legge in Torino, ed inviterei la Presidenza ad unirla ad un'altra petizione già stata presentata dagli studenti del terzo e quarto anno di legge della detta Università.

PRESIDENTE. Intende l'onorevole Siccardi con codesta sua proposta di domandare la dichiarazione d'urgenza?

SICCARDI. Non solo domando la dichiarazione d'urgenza, ma chiedo ancora che questa petizione venga unita ad altra simile petizione di cui ho testè parlato, la quale è già stata trasmessa al signor ministro della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, questa petizione sarà dichiarata d'urgenza, e s'intenderà unita all'altra petizione di studenti dell'Università stessa.

(La Camera approva.)

CHIAVES, *ministro per l'interno*. Colla legge del 28 gennaio 1854 veniva sancita la costruzione e riduzione di carceri a sistema cellulare, e veniva stanziata una somma di lire 1,500,000 portata sui bilanci del 1863 e del 1864.

All'articolo 4 di quella legge è stabilito che in principio di ogni sessione il Governo dovesse presentare al Parlamento una relazione dell'impiego di questi fondi, ed è questa relazione che ho ora l'onore di presentare al Parlamento ottemperando a quell'articolo di legge.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della presentazione di questa relazione.

VERIFICAZIONE DI ELEZIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama il seguito della verifica dei poteri. Se vi sono relatori che